Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 3 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **1010.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 116, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il quinquennio di studi — suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione — che dà adito alle seguenti lauree:

a) laurea in Ingegneria chimica (con due indirizzi);

b) laurea in Ingegneria civile: sezione edile (con due indirizzi); sezione idraulica (con due indirizzi); sezione trasporti (con due indirizzi);

c) laurea in Ingegneria elettronica (con tre indirizzi);

d) laurea in Ingegneria elettrotecnica (con tre indirizzi);

e) laurea in Ingegneria meccanica (con tre indirizzi);

f) laurea in Ingegneria mineraria (con due indirizzi).

g) laurea in ingegneria nucleare (con tre indirizzi).

L'art. 118, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli studenti del 1° anno di corso del biennio propedeutico potranno ottenere la iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Potranno essere ammessi al triennio di applicazione coloro che, avendo conseguito le attestazioni di frequenza di tutte le discipline per il primo e il secondo anno, siano in difetto:

a) di un solo esame a loro scelta del secondo anno di corso, con l'obbligo di superarlo prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione;

b) e dell'esame di « Disegno II (civile) » o « Disegno II (industriale) » fermo restando l'obbligo di superare, prima di adire la laurea, l'esame di « Disegno II (civile) » per la laurea in Ingegneria civile ovvero lo esame di « Disegno II (industriale) » per la laurea in Ingegneria chimica, in Ingegneria elettronica, in Ingegneria elettrotecnica, in Ingegneria meccanica, in Ingegneria mineraria, in Ingegneria nucleare ».

L'art. 119, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria, di cui alle lettere *d*), *f*), *g*), *h*), *p*), *q*), *r*) e *z*) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

d) Istituto di chimica applicata ed industriale:

1) Chimica analitica;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Chimica industriale;
5) Chimica organica;
6) Elettrochimica;
7) Impianti chimici I;
8) Impianti chimici II;
9) Legislazione I (semestrale);
10) Materiali (semestrale);
11) Petrolchimica ed alti polimeri;
12) Principi di ingegneria chimica;
13) Tecnologie dei materiali e chimica applicata I;
14) Tecnologie generali.

f) Istituto di disegno:

1) Disegno I;
2) Disegno II (civile);

g) Istituto di elettronica:

1) Antenne e propagazione (semestrale);
2) Calcolatori elettronici;
3) Campi elettromagnetici e circuiti;
4) Comunicazioni elettriche;
5) Costruzioni elettroniche;
6) Elettronica applicata I;
7) Elettronica applicata II;
8) Elettronica applicata III;
9) Elettrotecnica IV;
10) Impianti di alimentazione (semestrale);
11) Macchine elettriche II (semestrale);
12) Microonde;
13) Misure elettriche IV (semestrale);
14) Misure elettriche V;
15) Ponti radio (semestrale);
16) Radionavigazione (semestrale);
17) Radiotecnica;
18) Reti per telecomunicazioni;
19) Strumentazione elettronica (semestrale);
20) Tecnica telegrafica e telefonica;
21) Teoria statistica delle comunicazioni (semestrale).

h) Istituto di elettrotecnica:

1) Applicazioni elettriche;
2) Controlli automatici I;
3) Controlli automatici II;
4) Controlli automatici III;
5) Costruzioni elettromeccaniche;
6) Economia industriale (semestrale);
7) Elettrotecnica I;
8) Elettrotecnica II;
9) Elettrotecnica III;
10) Impianti elettrici I;
11) Impianti elettrici II;
12) Legislazione II (semestrale);
13) Macchine elettriche I;
14) Misure elettriche I;
15) Misure elettriche II (semestrale);
16) Misure elettriche III (semestrale);
17) Organizzazione delle aziende (semestrale);
18) Tecnica dei controlli automatici (semestrale).

p) Istituto di macchine e tecnologie meccaniche:

1) Costruzioni di macchine I;
2) Costruzioni di macchine II;
3) Impianti meccanici;
4) Macchine I;
5) Macchine II;
6) Misure meccaniche;
7) Progetti di macchine;
8) Regolazione e servocomandi;
9) Tecnologia meccanica I;
10) Tecnologia meccanica II.

q) Istituto di matematica applicata:

1) Analisi matematica I;
2) Analisi matematica II;
3) Complementi di matematica;
4) Geometria I;
5) Geometria II (semestrale);
6) Meccanica razionale.

r) Istituto di meccanica applicata alle macchine:

1) Fluidodinamica;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Meccanica delle macchine e macchine;
4) Disegno II (industriale);
5) Meccanica applicata alle macchine e macchine.

z) Istituto di trasporti:

1) Tecnica del traffico e della circolazione;
2) Tecnica ed economia dei trasporti I;
3) Tecnica ed economia dei trasporti II;
4) Trasporti aerei e navali;
5) Trazione elettrica.

Gli articoli da 120 a 127 incluso, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 120. — Il corso di laurea in Ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (industriale);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Chimica analitica;
13) Chimica applicata;
14) Chimica fisica;
15) Chimica industriale;
16) Chimica organica;
17) Elettrochimica;
18) Elettrotecnica III;
19) Fisica tecnica;
20) Idraulica II;
21) Impianti chimici I:
22) Legislazione I (semestrale);
23) Macchine I;
24) Meccanica applicata alle macchine;
25) Metallurgia e metallografia;
26) Principi di ingegneria chimica;
27) Scienza delle costruzioni;
28) Tecnologie generali;
29) Tecnologie speciali chimiche.

Indirizzo *A*:
30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche.

Indirizzo *B*:
30) Petrolchimica ed alti polimeri;
31) Impianti chimici II.

Art. 121. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (civile);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Architettura e composizione architettonica I;
13) Architettura tecnica;
14) Elettrotecnica III;
15) Estimo civile (semestrale);
16) Fisica tecnica;
17) Geologia applicata all'ingegneria;
18) Idraulica I;
19) Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale);
20) Legislazione dei lavori;
21) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
22) Scienza delle costruzioni;
23) Tecnica delle costruzioni I;
24) Tecnica delle costruzioni II;
25) Tecnologia dei materiali e chimica applicata I;
26) Topografia;
27) Urbanistica I.

Indirizzo *A*:
28) Architettura e composizione architettonica II A;
29) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
30) Igiene applicata II (semestrale);
31) Storia dell'architettura;
32) Urbanistica II A;

Indirizzo *B*:
28) Architettura e composizione architettonica II B;
29) Costruzione di ponti;
30) Costruzioni idrauliche I;
31) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I;
32) Organizzazione del cantiere (semestrale);
33) Urbanistica II B (semestrale).

Art. 122. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione idraulica) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (civile);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Art. 123. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione trasporti) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (civile);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Architettura tecnica;
13) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I;
14) Elettrotecnica III;
15) Estimo civile (semestrale);
16) Fisica tecnica;
17) Geologia applicata all'ingegneria;
18) Idraulica I;
19) Legislazione dei lavori;
20) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
21) Scienza delle costruzioni;
22) Tecnica delle costruzioni I;
23) Tecnica del traffico e della circolazione;
24) Tecnologia dei materiali e chimica applicata I;
25) Topografia;
26) Tecnica ed economia dei trasporti I;
27) Urbanistica III.

Indirizzo *A*:
28) Organizzazione delle aziende (semestrale);
29) Tecnica ed economia dei trasporti II;
30) Trasporti aerei e navali;
31) Trazione elettrica.

Indirizzo *B*:
28) Costruzione di ponti;
29) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II;
30) Costruzioni idrauliche I;
31) Progetti di strade (semestrale).

Art. 124. — Il corso di laurea in Ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (industriale);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Campi elettromagnetici e circuiti;
13) Complementi di matematica;
14) Comunicazioni elettriche;
15) Controlli automatici I;
16) Costruzioni elettroniche;
17) Elettronica applicata I;
18) Elettronica applicata II;
19) Elettrotecnica IV;
20) Fisica tecnica;
21) Impianti di alimentazione (semestrale);
22) Macchine elettriche II (semestrale);
23) Materiali (semestrale);
24) Meccanica delle macchine e macchine;
25) Microonde;
26) Misure elettriche IV (semestrale);
27) Misure elettriche V;
28) Radiotecnica;
29) Reti per telecomunicazioni;
30) Scienza delle costruzioni;
31) Teoria statistica delle comunicazioni (semestrale).

Indirizzo *A*:
32) Antenne e propagazione (semestrale);
33) Elettroacustica (semestrale);
34) Ponti radio (semestrale);
35) Tecnica telegrafica e telefonica;

Indirizzo *B*:
32) Antenne e propagazione (semestrale);
33) Strumentazione elettronica (semestrale);
34) Radionavigazione (semestrale);
35) Tecnica telegrafica e telefonica.

Indirizzo *C*:
32) Calcolatori elettronici;
33) Controlli automatici III;
34) Organizzazione delle aziende (semestrale).

Art. 125. — Il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (industriale);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Applicazioni elettriche;
13) Complementi di matematica;
14) Controlli automatici I;
15) Economia industriale (semestrale);
16) Elettronica applicata III;
17) Elettrotecnica I;
18) Elettrotecnica II;
19) Fisica tecnica;
20) Idraulica III;
21) Impianti elettrici I;
22) Legislazione II (semestrale);
23) Macchine I;
24) Macchine elettriche I;
25) Materiali (semestrale);
26) Meccanica applicata alle macchine;
27) Misure elettriche I;
28) Organizzazione delle aziende (semestrale);
29) Scienza delle costruzioni.

Indirizzo *A*:
30) Impianti elettrici II;
31) Misure elettriche II (semestrale).

Indirizzo *B*:
30) Costruzioni elettromeccaniche;
31) Misure elettriche III (semestrale).

Indirizzo *C*:
30) Controlli automatici II;
31) Tecnica dei controlli automatici (semestrale).

Art. 126. — Il corso di laurea in Ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (industriale);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Chimica applicata;
13) Costruzioni di macchine I;
14) Costruzioni di macchine II;
15) Costruzioni idrauliche III;

16) Elettrotecnica III;
17) Fisica tecnica;
18) Fluidodinamica;
19) Idraulica II;
20) Impianti meccanici;
21) Macchine I;
22) Macchine II;
23) Meccanica applicata alle macchine;
24) Metallurgia e metallografia;
25) Misure meccaniche;
26) Scienza delle costruzioni;
27) Tecnica delle costruzioni I;
28) Tecnologia meccanica I;
29) Tecnologia meccanica II;

Indirizzo *A*:
30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche.

Indirizzo *B*:
30) Progetti di macchine;
31) Regolazione e servocomandi.

Indirizzo *C*:
30) Impianti termotecnici;
31) Regolazione e servocomandi.

Art. 127. — Il corso di laurea in Ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (industriale);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Arte mineraria;
13) Chimica applicata;
14) Chimica fisica e metallurgia;
15) Elettrotecnica III;
16) Fisica tecnica;
17) Geofisica mineraria;
18) Geologia;
19) Giacimenti minerari;
20) Idraulica II;
21) Macchine I;
22) Meccanica applicata alle macchine;
23) Mineralogia;
24) Petrografia;
25) Scienza delle costruzioni;
26) Tecnica dei sondaggi;
27) Tecnica delle costruzioni I;
28) Tecnologie generali;
29) Topografia.

Indirizzo *A*:
30) Geologia applicata all'ingegneria;
31) Tecnologie speciali minerarie.

Indirizzo *B*:
30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche.

Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione viene inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Ingegneria nucleare.

Art. 128. — Il corso di laurea in Ingegneria nucleare comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.

2° *Anno*:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II (industriale);
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale).

Triennio di applicazione:
12) Controlli automatici I;
13) Elettronica nucleare;
14) Elettrotecnica I;
15) Elettrotecnica II;
16) Fisica atomica;
17) Fisica del reattore nucleare;
18) Fisica nucleare;
19) Fisica tecnica;
20) Impianti elettrici I;
21) Impianti nucleari I;
22) Macchine;
23) Macchine elettriche I;
24) Meccanica delle macchine;
25) Misure elettriche I;
26) Misure nucleari;
27) Scienza delle costruzioni;
28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II;
29) Termotecnica del reattore.

Indirizzo *A*:
30) Impianti nucleari II;
31) Organizzazione industriale.

Indirizzo *B*:
30) Chimica degli impianti nucleari;
31) Chimica delle radiazioni.

Indirizzo *C*:
30) Calcolatori elettronici;
31) Controlli automatici IV.

Art. 129. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« All'atto dell'iscrizione al 2° anno lo studente deve dichiarare quale sia il corso di Disegno II, civile o industriale, che intende seguire. All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve dichiarare quale sia il corso di laurea (e la sezione per quello di Ingegneria civile) che intende seguire.

L'indirizzo dovrà essere dichiarato all'inizio del primo degli anni di corso per il quale esiste la differenziazione ».

Art. 130, relativo alle norme sulla propedeuticità della Facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente.

Ai fini della propedeuticità dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di:*
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Architettura e composizione architettonica I	Architettura tecnica - Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici - Fisica tecnica
Architettura e composizione architettonica II A e B	Architettura e composizione architettonica I
Arte mineraria	Fisica tecnica - Elettrotecnica III - Idraulica II - Macchine I - Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni
Chimica applicata	Fisica tecnica
Controlli automatici II	Controlli automatici I
Controlli automatici III	Controlli automatici I
Controlli automatici IV	Controlli automatici I
Costruzioni di macchine I	Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni
Costruzioni di macchine II	Costruzioni di macchine I - Macchine I
Costruzioni di ponti	Tecnica delle costruzioni I
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I	Scienza delle costruzioni - Topografia
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II	Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I - Geologia applicata all'ingegneria
Costruzioni idrauliche I	Fisica tecnica - Idraulica I
Costruzioni idrauliche II	Costruzioni idrauliche I - Geologia applicata all'ingegneria - Scienza delle costruzioni
Costruzioni idrauliche III	Idraulica I - Scienza delle costruzioni
Costruzioni marittime	Idraulica I - Scienza delle costruzioni
Disegno II (civile)	Disegno I
Disegno II (industriale)	Disegno I
Elettroacustica	Fisica tecnica
Elettronica applicata II	Elettronica applicata I - Fisica tecnica
Fisica II	Fisica I
Geometria II	Geometria I
Idrologia e idraulica agraria	Idraulica I
Impianti di potabilizzazione e di trattamento	Costruzioni idrauliche I - Tecnologie dei materiali e chimica applicata I - Igiene applicata I
Impianti chimici I	Elettrotecnica III - Macchine I - Principi di ingegneria chimica
Impianti chimici II	Chimica industriale - Impianti chimici I
Impianti meccanici	Fisica tecnica - Meccanica applicata alle macchine - Tecnologia meccanica I
Impianti tecnici dell'edilizia	Fisica tecnica
Impianti termotecnici	Macchine I - Macchine II
Macchine I (*)	Chimica applicata (**) - Fisica tecnica - Idraulica II - Meccanica applicata alle macchine
Macchine I (***)	Fisica tecnica - Idraulica III - Meccanica applicata alle macchine
Macchine II	Macchine I
Materiali e geotecnica applicata	Tecnologie dei materiali e chimica applicata I
Meccanica razionale	Analisi matematica I - Geometria I - Fisica I
Misure meccaniche	Elettrotecnica III - Macchine I
Organizzazione del cantiere	Tecnica delle costruzioni I
Principi di ingegneria chimica	Chimica fisica - Fisica tecnica - Costruzioni di macchine II - Tecnologia meccanica I
Progetti di strade	Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I - Tecnica delle costruzioni I
Regolazione e servocomandi	Fisica tecnica
Tecnica dei controlli automatici	Controlli automatici I
Tecnica dei lavori idraulici	Costruzioni idrauliche I
Tecnica dei sondaggi	Fisica tecnica - Elettrotecnica III - Idraulica II - Macchine I - Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni
Tecnica delle costruzioni I	Scienza delle costruzioni
Tecnica delle costruzioni II	Tecnica delle costruzioni I
Tecnologia meccanica I	Metallurgia e metallografia
Tecnologia meccanica II	Tecnologia meccanica I
Tecnica ed economia dei trasporti I	Elettrotecnica III - Fisica tecnica - Meccanica applicata alle macchine e macchine
Tecnica ed economia dei trasporti II	Tecnica ed economia dei trasporti I
Trazione elettrica	Elettrotecnica III - Tecnica ed economia dei trasporti I

(*) Per i corsi di laurea in Ingegneria chimica, meccanica e mineraria.

(**) Coloro che hanno frequentato l'insegnamento di « Tecnologie generali » fino al 1959-60 e ne abbiano superato l'esame, possono sostenere l'esame di « Macchine I » anche se non hanno superato l'esame di « Chimica applicata ».

(***) Per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966, n. **1011**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società Veneziana contro la tubercolosi ed autorizzazione ad acquistare un legato.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Società Veneziana contro la tubercolosi e ne viene approvato lo statuto. La predetta Società, viene, altresì, autorizzata ad acquistare il legato — disposto a suo favore dal prof. Aldo Contento con testamento olografo, pubblicato il 2 agosto 1952 — consistente in immobili siti in Cannaregio per il valore di L. 12.300.000, in Mestre per il valore di L. 17.450.000 ed in un conguaglio in denaro per L. 2.427.997.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **1012**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Grosseto ad acquistare un immobile.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Grosseto viene autorizzato ad acquistare dalla signora Antonietta Pierini, per il prezzo di L. 6.450.000, l'intero fabbricato sito in Grosseto alla via Mazzini, censito nel catasto alla partita 900, sez. H, particella 786, N.C. al F. 165, da destinare a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1013**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno, in San Gregorio d'Ippona (Catanzaro).

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno, in San Gregorio d'Ippona (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1014**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia « Stella Maris », nel comune di Arzachena (Sassari).

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 1° settembre 1965, integrato con due dichiarazioni del 4 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia « Stella Maris », in contrada Porto Cervo del comune di Arzachena (Sassari). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1015**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Croce, nel comune di Schio (Vicenza).

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 25 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 28 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Croce, in contrada Nani del comune di Schio (Vicenza). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima (già dedicata al Cuore Immacolato di Maria), sede dell'anzidetta Parrocchia, con l'attribuzione di un appezzamento di terreno con sovrastanti edificio sacro e casa canonica, della superficie di Ha. 1.13.75 stralciato dal patrimonio della Chiesa parrocchiale matrice di San Pietro Apostolo, in Schio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1016**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore, nel comune di Romano d'Ezzelino (Vicenza).

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 24 agosto 1965, integrato con dichiarazione del 15 novembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore, in frazione Fellette del comune di Romano d'Ezzelino (Vicenza). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa, con l'attribuzione di alcuni immobili, edificio sacro e casa canonica, stralciati dal patrimonio della Chiesa parrocchiale matrice del SS. Redentore in Fellette.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Breuil e del Lago Bleu, in comune di Valtournanche (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 settembre 1965 ha deliberato l'ampliamento del vincolo del Breuil e del Lago Bleu nel comune di Valtournanche;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Valtournanche;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del parroco di Verrès, titolare del Beneficio di St. Gilles, e della S.p.A. Cervino;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per il predetto ampliamento ha notevole interesse pubblico perchè possiede cospicui caratteri di bellezze naturali, comprendendo inoltre numerosi belvedere dai quali si gode lo spettacolo delle alte montagne che fanno corona alla rinomata stazione di sports invernali del Breuil, su cui domina l'isolata vetta del Cervino, il Lago Bleu (la cui zona è già stata dichiarata di notevole interesse pubblico con precedente decreto ministeriale 15 ottobre 1956), le Guffre di Busserailles, in cui il torrente Marmore, scorrendo vorticosamente, ha formato delle bellissime marmitte dei giganti, le pinete che si susseguono ai pascoli ed i pianori che si alternano ai rapidi pendii;

Decreta:

La zona sita nel territorio comunale di Valtournanche (Aosta) inclusa nel F. X del Comune, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: con il F. VII, con il F. XI, con le particelle nn. 52, 44 e 40 del F. X, con il F. XIII, con il F. XIV, con il F. IX, con il F. VIII, fino a ricongiungersi con il F. VII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Valtournanche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 settembre 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16,00, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

(*Omissis*).

3) Comune di VALTOURNANCHE - Ampliamento vincolo del Lago Bleu e del Breuil.

(*Omissis*).

Comune di Valtournanche
Ampliamento vincolo del Breuil e del Lago Bleu

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la frazione del Breuil, sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, in comune di Valtournanche, sta continuamente espandendosi e che nella vasta zona situata a valle dell'abitato si preannunciano, per il prossimo futuro, numerosi massicci interventi edilizi con indici di cubatura piuttosto elevati e con insufficienti rapporti fra area coperta ed area a disposizione;

Rilevato che la suddetta zona, inclusa nel foglio X del comune di Valtournanche, per i suoi cospicui caratteri di bellezze naturali ha tutti i presupposti per essere dichiarata di notevole interesse pubblico, comprendendo naturali belvedere dai quali si gode lo spettacolo delle alte montagne che fanno corona alla rinomata stazione di sports invernali del Breuil, su cui domina l'isolata vetta del Cervino; il Lago Bleu (la cui zona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con precedente decreto ministeriale 15 ottobre 1956), le Guffre di Busserailles, in cui il torrente Marmore, scorrendo vorticosamente, ha formato delle bellissime marmitte dei giganti; le pinete che si susseguono ai pascoli ed i pianori che si alternano ai rapidi pendii;

Considerato che la zona, al momento attuale, non è ancora stata compromessa dal sorgere incontrollato di nuove costruzioni e che, data la forte richiesta di aree fabbricabili, si preannuncia un notevole sviluppo della località dal punto di vista dell'insediamento turistico;

Constatata la necessità di confermare il vincolo esistente sulla zona del Lago Bleu e di tutelare la rimanente parte del comprensorio delimitato in planimetria con un vincolo generico a carattere cautelativo, ad evitare che le aree vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località;

Considerato che la zona, per le suesposte ragioni, necessita di un efficace controllo anche da parte della Soprintendenza regionale ai monumenti, che potrà intervenire per richiedere, ove necessario, il rispetto di una distanza minima dai confini proporzionata all'altezza del fabbricato, un rap-

porto fra area coperta e superficie a disposizione, opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori, scelta e distribuzione della flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione, che sulla zona del Lago Bleu, venga confermato il vincolo di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1956 e che la rimanente parte del comprensorio delimitato in planimetria venga anch'essa dichiarata di notevole interesse pubblico;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con il F VII, con il F. XI, con le particelle nn. 52, 44 e 40 del F. X, con il F. XIII, con il F. XIV, con il F. IX, con il F. VIII, fino a ricongiungersi con il F. VII.

(9814)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1966.

Autorizzazione alla S.p.A. « Immobiliare Caseifici Sociali » ad ampliare con due capannoni di recente costruzione il Magazzino generale esercitato in Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1957, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1959, con il quale la S.p.A. « Immobiliare Caseifici Sociali », con sede in Milano, piazza San Fedele n. 2, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Cremona, via Cavo Cerca n. 14, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1962, con il quale la stessa Società è stata autorizzata ad ampliare il suddetto Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 23 luglio 1965, con la quale la Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il Magazzino generale con un fabbricato di recente costruzione da adibire al deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Vista la deliberazione n. 288 del 25 agosto 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato rilasciato dall'Ufficio del genio civile di Cremona in data 1° dicembre 1965, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione del predetto fabbricato;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Immobiliare Caseifici Sociali », con sede in Milano, piazza San Fedele n. 2, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Cremona, via Cavo Cerca n. 14, con un fabbricato di recente costruzione costituito da due capannoni abbinati della superficie di mq. 1000 ciascuno, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto. In detto fabbricato possono essere depositate merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1966

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(9553)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(9717)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto e 30 maggio 1966, n. 547, che lo ha modificato all'art. 9;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1964, col quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente per la durata di quattro anni;

Ritenuto che occorre provvedere alla integrazione del predetto Consiglio, con la nomina dei nuovi membri previsti nell'art. 9 dello statuto;

Decreta:

Il titolare pro-tempore dell'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'interno, e il dott. Luigi Bisol, in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(9808)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 76 del 13 aprile 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Campobasso ha deliberato di dichiarare provinciali le strade:

a) Tufara-Castelvetere, da Tufara a Masserie Vitarelli (confine con la provincia di Benevento) di chilometri 6+200;

b) Fondo Valle del Tappino, 1° e 2° tronco, dalla strada provinciale Galdina nei pressi di Campodipietra fino alla strada statale n. 212 in località Ponte Tappino, di Km. 16+300;

c) Fondo Valle Biferno-Tronco dalla strada provinciale n. 41 « Garibaldi » al ponte di Limosano di chilometri 9+985;

Visto il voto n. 1360 del 13 settembre 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che tali strade della lunghezza complessiva di Km. 32+485 possono pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti, delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 le strade:

a) Tufara-Castelvetere, da Tufara e Masserie Vitarelli (confine con la provincia di Benevento) di chilometri 6+200;

b) Fondo Valle del Tappino, 1° e 2° tronco, dalla strada provinciale Galdina nei pressi di Campodipietra fino alla strada statale n. 212 in località Ponte Tappino, di Km. 16+300;

c) Fondo Valle Biferno - Tronco dalla strada provinciale n. 41 « Garibaldi » al ponte di Limosano di chilometri 9+985;
sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9812)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1966.

Nomina del direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961 e 13 marzo 1964;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1963, con il quale il rag. Celeste Guadagnini venne nominato direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro;

Considerato che il rag. Celeste Guadagnini viene collocato a riposo per anzianità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Alberto Ferrari è nominato direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(9955)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 novembre 1966.
Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune Provincie della Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 9 novembre 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 novembre 1966;
Considerato che a seguito delle recenti alluvioni il patrimonio zootecnico bovino risulta particolarmente esposto alla possibilità di contrarre l'infezione aftosa;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, di età superiore a quattro mesi, esistenti nei territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena

Da tale obbligo sono esenti i bovini vaccinati da non oltre quattro mesi.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio con ogni possibile urgenza, secondo le direttive che saranno impartite dai veterinari provinciali.

Con decorrenza immediata, non possono essere introdotti nei territori delle Provincie indicate all'art. 1 bovini di età superiore a quattro mesi, provenienti dal restante territorio nazionale, che non siano stati vaccinati con vaccino antiaftoso trivalente da almeno quindici giorni e da non oltre quattro mesi, ad eccezione di quelli destinati direttamente ai macelli. Per quanto riguarda i bovini provenienti dall'estero valgono tutte le disposizioni che regolano la materia.

Art. 3.

La vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Art. 4.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è di tipo trivalente ed è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 5.

Ai veterinari operatori verrà corrisposto a titolo di rimborso spese la somma di L. 200 a capo.

Detta spesa sarà a carico del Ministero della sanità per gli interventi eseguiti nei sottoelencati Comuni:

Provincia di Arezzo: Anghiari - Arezzo Bibbiena - Bucine - Castel Focognano - Castel San Niccolò Foiano della Chiana - Laterina Lucignano - Monte San Savino - Montevarchi - Pergine Valdarno - Poppi - Pratovecchio - San Giovanni Valdarno - San Sepolcro - Stia - Subbiano - Terranuova Bracciolini - Capolona - Chiusi della Verna - Civitella in Val di Chiana - Loro Ciuffenna - Marciano della Chiana - Ortignano Raggiolo - Pian di Sco - Pieve Santo Stefano.

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli - Borgo San Lorenzo - Calenzano - Campi Bisenzio - Capraia e Limite - Carmignano - Castel Fiorentino - Certaldo - Empoli - Fiesole - Figline Valdarno - Firenze - Fucecchio - Incisa Valdarno - Lastra a Signa - Montelupo Fiorentino - Pelago - Poggio a Caiano - Pontassieve - Prato - Reggello - Rignano sull'Arno - Scandicci - Sesto Fiorentino - Signa - Dicomano - Impruneta, per frazione Tavernuzze - Vicchio - Vinci, per frazioni Spicchio, Sovigliana, Greve in Chianti, Montemurlo e San Casciano in Val di Pesa.

Provincia di Grosseto: comune di Grosseto e tutti i Comuni della Provincia.

Provincia di Livorno: Campiglia Marittima (frazione Venturina) - Cecina - Piombino - Collesalvetti, per le frazioni Vicarelle, Guasticce e Stagno.

Provincia di Pisa: Castelfranco di Sotto - Pisa - Pontedera - San Miniato - Santa Croce - Santa Maria a Monte - Ponsacco - Calcinaia, per la frazione Fornacette - Montopoli in Val d'Arno, per le frazioni S. Romano Basso, Casteldelbosco e Piano di Capanne.

Provincia di Pistoia: Agliana - Chiesina Uzzanese - Monsummano Terme - Pieve a Nievole - Ponte Buggianese - Quarrata - Pistoia, per località Ponte Cencino - Montecatini Terme, per località Cassero - Larciano per le frazioni Castelmartini e San Rocco - Massa e Cozzile, per località: Pedicino - Biscolla e Calderaio della frazione Traversagna - Lamporecchio, per località Valle Bagnolo - Montale, per la frazione Stazione.

Provincia di Siena: Asciano, per la frazione di Arbia - Buonconvento - Casole d'Elsa - Castelnuovo Berardenga - Castiglione d'Orcia - Chiusdino - Colle di Val d'Elsa - Gaiole in Chianti - Monteriggioni - Montalcino - Monteroni d'Arbia - Murlo - Radda in Chianti - Radicondoli - San Gimignano - San Giovanni d'Asso - Siena per la frazione di Taverne d'Arbia - Sinalunga - Sovicile - Poggibonsi.

Nei restanti Comuni il predetto onere è posto a carico degli allevatori interessati.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 21 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(9941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fior d'Arancio », con sede in Portici (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1966, la Società cooperativa di consumo « Fior d'Arancio », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 20 febbraio 1961, rep. 14295, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Del Giudice Marino.

(9431)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.899.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9700)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.017.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9703)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.944.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9704)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 651.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9698)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 820.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.574.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9701)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9702)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.855.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9705)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 579.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9706)

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9667)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.119.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9668)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.477.848, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9663)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9664)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9665)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.337.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9666)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Castello d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.856.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 2 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,87	624,96	624,85	624,85	624,86	624,87	624,85	624,89	624,88
$ Can.	576,43	576,80	576,85	576,875	576,20	576,60	576,23	576,875	576,30	576,25
Fr. Sv.	144,64	144,57	144,60	144,61	144,65	144,68	144,61	144,61	144,62	144,57
Kr. D.	90,52	90,54	90,54	90,53	90,50	90,52	90,5450	90,53	90,52	90,53
Kr. N.	87,45	87,46	87,47	87,44	87,55	87,45	87,46	87,44	87,47	87,45
Kr. Sv.	120,84	120,84	120,85	120,825	120,80	120,84	120,84	120,825	120,84	120,83
Fol.	172,73	172,73	172,73	172,73	172,65	172,75	172,72	172,73	172,72	172,70
Fr. B.	12,51	12,505	12,515	12,50375	12,52	12,51	12,5135	12,50375	12,51	12,505
Franco francese	126,31	126,31	126,33	126,31	126,35	126,32	126,31	126,31	126,30	126,34
Lst.	1743,65	1743,90	1743,90	1743,7250	1743,80	1743,40	1743,95	1743,7250	1743,80	1743,95
Dm. occ.	157,26	157,26	157,25	157,21	157,23	157,27	157,24	157,24	157,26	157,22
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,15375	24,10	24,15	24,157	24,15375	24,15	24,155
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,76	21,7475	21,75	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,43	10,43	10,43	10,4285	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 2 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,35

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	576,862
1 Franco svizzero	144,597
1 Corona danese	90,532
1 Corona norvegese	87,442
1 Corona svedese	120,825
1 Fiorino olandese	172,715

1 Franco belga	12,504
1 Franco francese	126,33
1 Lira sterlina	1743,737
1 Marco germanico	157,239
1 Scellino austriaco	24,154
1 Escudo Port.	21,749
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Guidonia (Roma)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 a 717 del Codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Guidonia (Roma), della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Guidonia, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello di effettivo deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto ministeriale 9 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 in data 9 settembre 1965.

(9709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1966, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Asolo (Treviso) avverso il decreto ministeriale in data 7 luglio 1964 con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona panoramica sita nell'ambito di quel Comune.

(9838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Atto disciplinare per la gestione dell'ammasso volontario del cotone di produzione nazionale 1966, di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 20 luglio 1966, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica Italiana n. 277 dell'8 novembre 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1966;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire del contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1966:

Art. 1.

L'ammasso volontario del cotone di produzione 1966, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

L'Ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle Province maggiormente produttrici di cotone, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'Ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'Ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine fissato, il Consorzio agrario, d'accordo con le Organizzazioni sindacali, si riserva:

a) di predisporre sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare;

b) di abbandonare l'iniziativa nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso. In tal caso ne sarà data pronta comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Il cotone conferito all'ammasso voolntario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e, per conseguenza, formerà amministrativamente un monte unico provinciale sia agli effetti della formazione del prezzo medio lordo che verrà ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo da corrispondersi ai singoli conferenti. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di cotone all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il cotone verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una Commissione di apprezzamento composta di: un esperto, un rappresentante del Consorzio agrario provinciale ed un rappresentante della categoria dei produttori aderenti all'ammasso.

Il cotone consegnato all'ammasso dovrà essere perfettamente asciutto e cioè con umidità non superiore all'8 %; è tuttavia consentita la consegna di prodotto con umidità fino al 10 % ma di tale maggiore umidità si terrà conto nella valutazione del prodotto.

Nel caso che l'umidità superi anche il 10 % e che il produttore, a causa dell'andamento stagionale, non possa provvedere all'asciugamento con i propri mezzi, il prodotto potrà essere accettato all'ammasso, sempre con le detrazioni previste, solo previ accordi con gli sgranatoi all'uopo attrezzati.

In tale ultimo caso le spese di asciugamento resteranno a carico del conferente e gli saranno addebitate in sede di liquidazione finale.

Non saranno accettate partite contenenti corpi estranei (chiodi, spaghi, sassi, ecc.).

Ciò premesso, la Commissione classificherà le partite accettate al conferimento in una delle classi sotto indicate:

qualità extra: sarà attribuito a tale categoria il cotone perfettamente maturato in campo e completamente asciutto, bianchissimo, con alto grado di lanosità, non fogliettato e comunque privo di qualsiasi impurità;

1ª qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone che pur presentando ottime caratteristiche merceologiche non può essere classificato Extra per lieve difetto di colore, per tracce di impurità o per lievissimo ingiallimento del fiocco derivanti dal tannino delle foglie;

2ª qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone contenente fiocchi non maturi, bioccoli macchiati, impurità e che presenti difetti di colore e scarsa lanosità;

3ª qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone con alta percentuale di immaturo, di fogliettato, di macchiato, di impurità o che abbia scarsa lanosità;

scarto: sarà attribuito a questa categoria il cotone totalmente immaturo, normalmente raccolto da piante estirpate e, quindi, di scarsissima resa.

Art. 7.

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente e, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senz'altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 11.

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente s'impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed accessori.

Art. 12.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito, che sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 13.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali di amministrazione, ecc.) saranno forfettizzate.

Art. 14.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Per incondizionata accettazione
Federazione italiana dei consorzi agrari

Il presidente: RAMADORO

Il direttore generale: MIZZI

(9708)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° settembre 1966-30 settembre 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° settembre 1966 al 4 settembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	5.551	zero	1.361	zero	2.740
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.668	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	770	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.871	zero	9.991	zero	8.807
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.871	zero	9.991	zero	8.807
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.359	zero	4.579	zero	4.973
	— di grano duro	38.749	17.874	26.449	14.966	34.383

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 5 settembre 1966 all'11 settembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	5.551	zero	1.361	zero	2.740
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.668	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	137	zero	3.696
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.871	zero	9.991	zero	8.807
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.871	zero	9.991	zero	8.807
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	6.291
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.359	zero	4.579	zero	4.973
	— di grano duro	38.749	17.874	26.449	13.951	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 12 settembre 1966 al 18 settembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	5.551	zero	1.361	zero	2.740
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.668	zero	zero
10.02	Segala	776	zero	zero	zero	2.815
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.871	zero	9.991	zero	8.807
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.871	zero	9.991	zero	8.807
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	6.291
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.359	zero	4.579	zero	4.973
	— di grano duro	38.749	17.874	26.449	13.951	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 19 settembre 1966 al 23 settembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	5.551	zero	628	zero	2.740
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.668	zero	zero
10.02	Segala	776	zero	zero	zero	1.952
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	14.871	zero	9.991	zero	8.106
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.871	zero	9.991	zero	8.106
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	6.291
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.359	zero	4.579	zero	4.272
	— di grano duro	38.749	17.874	26.449	13.951	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 26 settembre 1966 al 30 settembre 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.526	zero	153	zero	2.222
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.668	zero	zero
10.02	Segala	776	zero	zero	zero	1.952
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	12.209	zero	9.991	zero	8.106
11.01-B	Farina di frumento segalato	12.209	zero	9.991	zero	8.106
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	6.291
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	5.696	zero	4.579	zero	4.272
	- di grano duro	38.749	17.874	26.449	13.951	33.233

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:

— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquota dei prelievi applicabili, per il periodo 1° settembre 1966-30 settembre 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 1-9-1966		Giorno: 2-9-1966		Giorni: 3/5-9-1966		Giorno: 6-9-1966		Giorno: 7-9-1966		Giorno: 8-9-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	31.344	30.657	31.344	30.657	31.344	30.657	31.344	30.657	31.344	30.657	30.344	29.657
ex 10.01	Grano duro	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288	36.975	36.288
10.02	Segala	23.731	23.044	23.731	23.044	23.731	23.044	23.731	23.044	23.731	23.044	22.919	22.232
10.03	Orzo	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563	5.250	4.563	4.375	3.688	3.438	2.751
10.04	Avena	4.519	3.832	4.519	3.832	4.519	3.832	3.769	3.082	3.769	3.082	2.863	2.176
10.05	Granturco (mais)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.369	682	1.369	682	1.369	682	1.369	682	588	zero	588	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
ex 11.01-C	Farina di segala	37.334	29.522	37.334	29.522	37.334	29.522	37.334	29.522	37.334	29.522	36.196	28.384
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190
	- di grano duro	59.736	51.924	59.736	51.924	59.736	51.924	59.736	51.924	59.736	51.924	59.736	51.924

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 9-9-1966		Giorni 10/12-9-1966		Giorno 13-9-1966		Giorno 14-9-1966		Giorno 15-9-1966		Giorno 16-9-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	30.344	29.657	30.344	29.657	30.344	29.657	30.344	29.657	30.344	29.657	30.344	29.657
ex 10.01	Grano duro	36.169	35.482	35.544	34.857	35.544	34.857	35.544	34.857	36.013	35.326	36.013	35.326
10.02	Segala	22.919	22.232	22.919	22.232	22.919	22.232	23.606	22.919	23.606	22.919	23.606	22.919
10.03	Orzo	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751
10.04	Avena	2.863	2.176	2.863	2.176	2.081	1.394	3.019	2.332	3.019	2.332	2.300	1.613
10.05	Granturco (mais)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)	zero (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	588	zero	588	zero	588	zero	588	zero	588	zero	588	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.056	5.369	6.056	5.369	6.056	5.369	6.556	5.369	6.556	5.869	6.556	5.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
ex-11.01-C	Farina di segala	36.196	28.384	36.196	28.384	36.196	28.384	37.159	29.347	37.159	29.347	37.159	29.347
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	- di grano tenero	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190
	- di grano duro	58.186	50.374	57.217	49.405	57.217	49.405	57.217	49.405	57.949	50.137	57.949	50.137

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. *10.05-A-II*, *l'ammontare del prelievo non* può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 17/19-9-1966		Giorno 20-9-1966		Giorno 21-9-1966		Giorno 22-9-1966		Giorno 23-9-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	30.344	29.657	30.344	29.657	31.031	30.344	31.031	30.344	32.281	31.594
ex 10.01	Grano duro	36.013	35.326	36.013	35.326	36.013	35.326	36.013	35.326	36.638	35.951
10.02	Segala	23.606	22.919	23.606	22.919	23.606	22.919	23.606	22.919	23.606	22.919
10.03	Orzo	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751
10.04	Avena	2.300	1.613	2.300	1.613	3.300	2.613	3.300	2.613	4.081	3.394
10.05	Granturco (mais)	zero(*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero(*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	656 (*a*)	zero (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	588	zero	588	zero	588	zero	588	zero	588	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.937	43.739	35.927	43.739	35.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
ex 11.01-C	Farina di segala	37.159	29.347	37.159	29.347	37.159	29.347	37.159	29.347	37.159	29.347
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190
	- di grano duro	57.949	50.137	57.949	50.137	57.949	50.137	57.949	50.137	58.917	51.105

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n 10 05 A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorni 24/26-9-1966		Giorno 27-9-1966		Giorno 28-9-1966		Giorno 29-9-1966		Giorno 30-9-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	32.906	32.219	32.906	32.219	32.906	32.219	32.906	32.219	32.906	32.219
ex 10.01	Grano duro	36.638	35.951	37.763	37.076	37.763	37.076	37.763	37.076	37.763	37.076
10.02	Segala	23.606	22.919	23.606	22.919	23.606	22.919	23.606	22.919	24.106	23.419
10.03	Orzo	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751
10.04	Avena	4.081	3.394	4.081	3.394	3.519	2.832	3.519	2.832	4.394	3.707
10.05	Granturco (mais)	656 (a)	zero (a)	656 (a)	zero (a)	656 (a)	zero (a)	656 (a)	zero (a)	1.031 (a)	344 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.369	682	1.369	682	1.369	682	1.369	682	1.994	1.307
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869	6.556	5.869
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927	43.739	35.927
ex 11.01-C	Farina di segala	37.159	29.347	37.159	29.347	37.159	29.347	37.159	29.347	37.859	30.047
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190	40.002	32.190
	- di grano duro	58.917	51.105	60.661	52.849	60.661	52.849	60.661	52.849	60.661	52.849

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(8432)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per il concorso a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 27 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 342, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 29 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 5, foglio n. 99, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1966, registro n. 6, foglio n. 64, con il quale è stato revocato l'ultimo dei decreti ministeriali di cui sopra ed è stata nominata una nuova Commissione esaminatrice;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'ispettore generale dott. Giovanni Valvassori, membro della Commissione precitata, impossibilitato per ragioni di salute a continuare a partecipare al lavoro della Commissione stessa;

Decreta:

Articolo unico.

L'ispettore generale dott. Giovanni Valvassori è sostituito, nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse, dall'ispettore capo dott. Saverio Spampinato, appartenente al ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1966
Registro n. 6 *Isp. gen. av. civ., foglio n.* 91

(9552)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2344 del 13 maggio 1956, con cui veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso bandito con numero 1998 del 30 aprile 1966, per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964, nella provincia di Ravenna;

Viste le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 2491 del 20 maggio 1966, con cui il dott. Sarno Giorgio e il dott. Gandolfi Luigi venivano dichiarati vincitori rispettivamente delle sedi di Santo Stefano, frazione di Ravenna, e di Cervia 1ª condotta;

Considerato che il comune di Ravenna, con nota n. 22242/3810 S. P. del 28 giugno 1966, ha partecipato al dott. Giorgio Sarno la nomina al posto di medico condotto nella frazione di Santo Stefano, invitandolo ad assumere servizio entro il termine perentorio di giorni 15, e che il dott. Giorgio Sarno, non avendo assunto servizio nel detto termine, come comunicato dal comune di Ravenna con nota 22242/3415 S. P. del 28 luglio 1966, è da ritenere rinunciatario al posto di cui trattasi;

Considerato che il dott. Giorgio Ricciardelli, terzo classificato ha rinunciato con foglio in bollo in data 8 agosto 1966, ad una sua eventuale assegnazione della condotta di Santo Stefano di Ravenna e che il medesimo, in data odierna, è stato dichiarato vincitore della condotta di Cervia, sede richiesta in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Gianni Sbrighi, quarto classificato, designato vincitore con decreto n. 4150 del 20 agosto 1966, della condotta di Santo Stefano di Ravenna e nominato con deliberazione n. 2661/34248 del 6 settembre u. s. dal Consiglio comunale, non ha assunto servizio nel termine prefissato e, pertanto, è da ritenere rinunciatario al posto di cui trattasi;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. Sergio Squarzina, risultato quinto idoneo di graduatoria, è dichiarato vincitore della condotta medica di Santo Stefano, frazione di Ravenna.

Il sindaco di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato a norma di legge.

Ravenna, addì 10 novembre 1966

Il Medico provinciale

(9352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4508 del 5 agosto 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Viste le risultanze delle operazioni concorsuali e accertata la regolarità delle stesse e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 749 del 13 febbraio 1965 e modificata con decreti n. 3125 e 315 rispettivamente in data 14 maggio 1965 e 27 gennaio 1966;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Giannascoli Ada	punti	64,841	su 120
2. Petuzzi Ines	»	60,825	»
3. Silvestri Rosa	»	59 —	»
4. Zattoni Luisa	»	58,815	»
5. Volpe Provvidenza	»	58,690	»
6. Donati Wanda	»	58,627	»
7. Spina Antonietta	»	51,790	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 20 ottobre 1966

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche di Castelbottaccio, Concacasale, Monacilioni, Montenero Valcocchiara, Palata, San Polo Matese;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici, tenuto conto delle preferenze espresse dalle stesse in ordine alle sedi messe a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa, per le condotte segnate accanto a ciascuna di esse:

1. Giannascoli Ada: Palata;
2. Petuzzi Ines: Monacilioni;
3. Silvestri Rosa: Montenero Valcocchiara:
4. Zattoni Luisa: Castelbottaccio;
5. Volpe Provvidenza: San Polo Matese;
6. Donati Wanda: Concacasale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 20 ottobre 1966

Il medico provinciale: TURSI

(9304)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1966, n. 30.

Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 33 *del* 22 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a promuovere l'impianto ed il potenziamento e ad agevolare il funzionamento dei Centri per malattie sociali e di Centri per malattie che abbiano particolare incidenza nella Regione;

b) a promuovere il raggruppamento o la fusione dei Centri istituiti o da istituire, di cui alla precedente lettera *a*), in modo che, in ciascuna Provincia della Regione e nel circondario di Pordenone, operino un Centro polivalente provinciale o circondariale e sezioni periferiche del medesimo in rapporto alle esigenze nosologiche delle varie zone.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi agli Enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere le attività sopra menzionate per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali, nonchè a concorrere nelle spese di gestione dei Centri di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le sovvenzioni, i sussidi e gli altri interventi sono disposti, con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore all'igiene e sanità, in base ad un programma annuale, approvato, su proposta di quest'ultimo, dalla Giunta medesima, sentite le Provincie interessate.

Nell'approvare il programma, di cui al precedente comma, la Giunta regionale determina la misura degli interventi e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto delle disponibilità dello stanziamento di bilancio, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati e di ogni altra circostanza che valga a comprovare la rispondenza delle iniziative programmate alle finalità della presente legge.

E' fatto obbligo agli Enti beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni, dei sussidi e degli altri interventi, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 4.

Per la concessione delle sovvenzioni e sussidi e per gli altri interventi, previsti dal precedente art. 3, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 243 con la denominazione: « Sovvenzioni, sussidi ed altri interventi a favore di Enti ospedalieri, Consorzi provinciali antitubercolari, Provincie, Comuni e loro consorzi e altri Enti o Centri, per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 4 dell'allegato 4 al bilancio medesimo).

La spesa di lire 100 milioni relativa all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 243. L'onere per gli esercizi finanziari 1967 e 1968 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 novembre 1966

BERZANTI

(9639)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.